



COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 13/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVALIDA AMMINISTRATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 26.05.2022

L'anno **duemilaventidue** addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **diciassette e trenta** nella Sala delle adunanze consiliari.

Nelle forme legali sono stati oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSA Carlo	Sindaco	SI'	
GRIFFO' Gianluca	Consigliere Comunale	SI'	
ALFONSO Valerio Eugenio	Consigliere Comunale	SI'	
GASTALDO Alberto	Consigliere Comunale	SI'	
COMPARETI Mario	Consigliere Comunale	SI'	
PERSEGONA Davide	Consigliere Comunale	SI'	
REGOLI Francesca	Consigliere Comunale	SI'	
DAMERI Monica	Consigliere Comunale		SI'
SEMINO Rita	Consigliere Comunale	SI'	
ALBANO Nicoletta Rachele Maria	Consigliere Comunale		SI'
GUALCO Enrico	Consigliere Comunale		SI'
PESTARINO Alessandro	Consigliere Comunale		SI'
RABBIA Stefano	Consigliere Comunale		SI'
		8	5

E' presente l'Assessore esterno al Consiglio che partecipa alla seduta senza diritto di voto, Signora POGGI Carla Rosa.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott. Stefano Valerii.

Riconosciuta legale l'adunanza il Signor MASSA Carlo – Sindaco – assume la Presidenza edichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: CONVALIDA AMMINISTRATIVA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 26.05.2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la giurisprudenza del Consiglio di Stato SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538, a mente della quale:

1. La convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza.
2. L'ammissibilità della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio alla luce della novella recata dall'art. 21 nonies della legge n.241/90, norma che ha previsto la possibilità, in generale, di convalida dell'atto per ragioni di pubblico interesse ed entro un ragionevole lasso temporale, senza che il legislatore abbia previsto come causa preclusiva la pendenza di un giudizio.
3. Il provvedimento di convalida individua un provvedimento nuovo che si collega all'atto convalidato, al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui questo venne emanato (efficacia ex tunc), con il preciso scopo di operare una sanatoria dell'atto viziato nel momento storico di avvenuta instaurazione di controversia giudiziaria, senza che in ciò possa rinvenirsi una qualsiasi volontà di riesercizio di un'attività discrezionale e/o di amministrazione attiva esercitata per la prima volta.
4. Con l'istituto della convalida si vuole e si deve, sempreché ne sussistano le circostanze, procedere a conservare gli effetti dell'atto in precedenza emanato (e che rimane l'espressione del potere sostanziale); ma è del tutto naturale e fisiologico che l'opera di rimozione dei vizi originariamente posseduti dall'atto da sanarsi conduca ad una conferma di quanto in precedenza disposto, senza che a tal fine faccia velo un disposto approfondimento istruttorio.

PREMESSO CHE:

- può parlarsi di annullabilità di un atto amministrativo quando si discuta unicamente dei vizi del procedimento (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, ex art.21 octies, primo comma, della legge n.241/90) che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza del procedimento concreto al relativo paradigma normativo, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa, evidenziando che il vizio non attiene all'esistenza dell'atto finale (rectius nullità), che rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei suoi presupposti e, quindi, alla conformità alla legge del complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione;
- è stata esclusa l'annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento o per il suo basso contenuto di discrezionalità, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 octies, comma secondo, parte prima, della legge n.241/90), e che, comunque, non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 octies, comma secondo, parte seconda, della legge n.241/90).
- la modifica della legge n.241 del 1990, a seguito delle leggi nn.15 e 80 del 2005, ha previsto all'articolo 21 nonies (annullamento d'ufficio) in relazione al principio di conservazione degli atti che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";
- si tratta di una norma di carattere procedimentale e non processuale, potendo trovare immediata applicazione soltanto ai procedimenti in corso e non ancora definiti (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n.6023);
- se gli atti nulli non producono alcun effetto e, quindi, non possono essere sanati o conservati, mentre gli atti annullabili possono essere sanati mediante provvedimenti di convalida o conservazione quali la convalida, adottando un atto nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto illegittimo adottato precedentemente dalla medesima Amministrazione, sicché la sanatoria adottando l'atto o il procedimento o la fase procedimentale che è stata omessa consente di perfezionare "ex post" l'atto

illegittimo (o presunto tale), peraltro da considerarsi forma di autotutela diversa dalla ratifica che consiste nell'adozione di un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio d'incompetenza relativa da parte dell'organo astrattamente competente, il quale si appropria dell'atto emesso da un organo incompetente ma appartenente allo stesso ordinamento istituzionale ("l'esercizio del potere di convalida spettante all'organo competente, di cui dall'art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249, sana con efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente, ma fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento", Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n.739);

- in modo specifico, secondo la giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di sanatoria di un precedente provvedimento illegittimo deve costituire manifestazione non equivoca della volontà dell'Amministrazione di eliminare con efficacia retroattiva (T.A.R. Sardegna, 17 gennaio 2004, n.15) la illegittimità da cui il particolare atto da sanare è inficiato, e può essere adottato in sede di autotutela anche se avverso l'atto viziato penda impugnativa: "la possibilità della convalida degli atti viziati da incompetenza, anche se impugnati (ma non ancora annullati) per tale motivo, è espressamente consentita dall'art. 6 l. 18 marzo 1968 n. 249" (T.A.R. Umbria, 3 settembre 2001, n.451, idem T.A.R. Lazio Latina, 10 settembre 2003, n.691);

- risulta, quindi acclarato che il potere di convalida può indirizzarsi solo nei confronti di un provvedimento esistente, ancorché affetto da vizi di legittimità ed esposto a giudizio di annullamento, mentre se invece fosse intervenuto un annullamento giurisdizionale dell'atto, l'Amministrazione, pur non abilitata a convalidarlo, potrebbe solo procedere alla rinnovazione dello stesso, emendandolo dai vizi riscontrati dal giudice e in stretta osservanza di quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, (T.A.R. Lazio, sez. II, 2 ottobre 1998, n.1553);- la sanatoria consegue, quindi ad una nuova manifestazione di volontà della P.A. con la quale si dichiara l'esistenza (o presunta tale) di un vizio e lo si elimina, riaffermando l'efficacia del provvedimento: "convalida e ratifica si pongono come soluzioni alternative all'annullamento d'ufficio e come misure volte a prevenire l'annullamento giurisdizionale" (MATTARELLA, L'effetto di sanatoria, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di CASSESE, Milano, 2003, Tomo I, pag.939);

- infatti, nell'ipotesi di un atto illegittimo, la P.A., anziché decidere di annullarlo in via di autotutela, può stabilire di mantenerlo in vita eliminando i vizi che lo inficiano attraverso un'ulteriore manifestazione di volontà (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 febbraio 2002, n.194), mediante l'adozione di un provvedimento di convalida (ratifica o sanatoria) avente efficacia "ex tunc" (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n.3448), evidenziando come ora la norma dell'articolo 21 nonies della legge n.241/90 fa salva la possibilità di convalidare non gli atti semplicemente viziati, ma tutti i provvedimenti annullabili, cioè suscettibili di intervento in autotutela o giudiziale;

- tale orientamento trova conferma dalla più accreditata dottrina (VIRGA, Le modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.LexItalia.it, 2005, n.1, quando sostiene che il secondo comma dell'articolo 21 nonies presenta condizioni di vero interesse, "e suscettibile di estesa applicazione... secondo cui è ammessa la convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

- orientamento confermato da CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 - 5. puntata, in www.giustamm.it, quando ribadisce che la convalida del provvedimento annullabile è un istituto generale "previsto dal nostro ordinamento positivo come quello che, a fronte di vizi a carattere non sostanziale, può sanare una situazione di invalidità. Anche la convalida come l'annullamento, come la revoca, è provvedimento discrezionale e perciò per il suo esercizio occorre la sussistenza di ragioni di interesse pubblico. E anche per la convalida, secondo la prospettiva sopra indicata del principio della certezza del diritto, la legge prevede che essa sia adottata entro un termine ragionevole".

- a rigore tale esercizio del potere di conservazione dei valori giuridici, attraverso l'atto di convalida, era affermato dalla dottrina (SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, pag.709) quando asseriva che "la convalida (della quale l'a. 6 l. 18.3.1968, n.249 ammette l'intervento anche in pendenza di giudizio) consiste in una dichiarazione espressamente diretta a eliminare il vizio dell'atto invalido allorché ciò sia in potere della stessa autorità competente all'emanazione dell'atto... Il fenomeno può verificarsi nel caso degli atti viziati per incompetenza, per difetti formali (p.es. mancanza della motivazione), di procedura (p.es. omissione degli accertamenti preliminari necessari), o di contenuto (p.es. inserzione di una condizione illegittima)";

- l'istituto della convalida è, anzi, considerato principio di ordine generale, e quindi applicabile anche agli atti degli enti locali appartenenti a regioni a statuto autonomo, senza che occorra, ai fini della sua applicazione una espressa previsione normativa (T.A.R. Trentino - A. Adige Trento, 13 maggio 1997, n.111), previsione ora divenuta norma sostanziale con l'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 (riformata);

- elementi essenziali per la convalida dell'atto amministrativo sono, in ogni caso, la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento ed una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio, non essendo sufficiente una mera presa d'atto del provvedimento viziato ma deve implicare riconsiderazione

degli interessi su cui il provvedimento da convalidare aveva disposto, nonché puntuale ed analitico consenso con la ponderazione che tale provvedimento ne aveva effettuato (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 597); - per la convalida devono sussistere ragioni di pubblico interesse e il decorso di un termine ragionevole, e che per definire il termine ragionevole l'articolo, comma 136, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ha stabilito ipso iure la durata massima, "non oltre tre anni" dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, ovvero fino a che perdura l'esecuzione del provvedimento illegittimo.

- ne consegue, da tutto quanto rilevato, che il provvedimento di convalida possa essere validamente adottato
- in autotutela

- dall'Amministrazione in presenza di provvedimenti che presentano i caratteri individuati dal primo comma dell'articolo 21 octies, della legge n.241/90 bilanciando l'interesse pubblico (espressione della discrezionalità amministrativa) presente tra la scelta di annullare l'atto o conservarlo (attraverso la convalida) entro un termine ragionevole;- il Legislatore ha ritenuto quindi che, essendo la convalida un provvedimento discrezionale, volto a sanare un precedente atto illegittimo per impedirne l'annullamento e consolidarne in tal modo gli effetti, non vi fosse alcuna ragione per pretermettere un nuovo esercizio del potere amministrativo (anche) in relazione al principio di conservazione e non aggravamento non risultando impedimenti di carattere sostanziale (come nel caso di specie).

Tutto ciò premesso:

RICHIAMATA la seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 31 maggio 2022, nel corso della quale è stata deliberata la proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30.06.2022, con slittamento ed allineamento al suddetto termine, di tutte le delibere che riguardano la tassazione e la pressione fiscale degli EE.LL.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 78 del 27.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione PEF e Tariffe TARI anno 2022";

UDITA la relazione del Sindaco come sotto esposta;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 7 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RICHIAMATO, pertanto, l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 che prevede: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

CONSTATATO che l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, Arera, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del

servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

CONSTATATO inoltre che l'art 6 della Deliberazione 443/2019 disciplina altresì la procedura di approvazione dei piani economico finanziari e prevede che il piano debba essere predisposto dal soggetto gestore del servizio secondo le regole stabilite dal metodo tariffario e dallo stesso inviato all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'Ambito Ottimale – Egato);

VISTA la deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

VISTO il piano economico finanziario del servizio 2022, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Gavi forniti dal gestore – Gestione Ambiente SpA e redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la Deliberazione n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che la competenza in merito alla validazione del PEF spetta al Consorzio Smaltimento Rifiuti CSR di Novi Ligure, in quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione Arera 443/2019;

VISTA la documentazione pervenuta agli atti del Comune in data 05/05/2022, con la quale il CSR, avvalendosi della collaborazione della Ditta Paragon Business Advisor srl, con deliberazione adottata dal CDA 18/2022, ha validato il Piano Economico e Finanziario del servizio rifiuti urbani, predisposto da Gestione Ambiente SpA e completo degli allegati di legge, come previsto dal metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 363/2021 di ARERA

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000, fatte salve le delibere adottate ex art. 21 nonies 2° periodo Legge 241/90 e ss.mm.ii e artt. 1441 e 1444 cc;

RICHIAMATI i criteri di ripartizione dei costi, i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe, in conformità al D.P.R. n.158/1999;

VISTO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, di cui si allega il prospetto riassuntivo – allegato A) e che prevede, per l'anno 2022, costi complessivi di €. 967.534,00;

CONSTATATO che nel corso dell'anno 2021 è partita la raccolta differenziata porta a porta che ha fatto rilevare buoni risultati sullo smaltimento e prevedendo che tale trend si confermi e consolidi nel 2022 e quantificando il minor costo di smaltimento in €. 32.200,00, l'Amministrazione Comunale intende elaborare le tariffe in modo tale da non far gravare sui cittadini l'aumento proposto e di confermare quindi come costo del servizio, l'importo già previsto per l'anno 2021, di €. 935.328,00, spalmando l'agevolazione sia sulle utenze domestiche che su quelle non domestiche;

DATO ATTO che, conseguentemente, le tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati delle utenze, aggiornate al 30.05.2022, in modo tale da assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2022, come sopra rideterminati, ed in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base ai seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti previsti dal DPR 158/99;
- l'attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2022, e si allinea al 29,58% per la parte fissa e al 70,42% per la parte variabile;

CONSTATATO che l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 ha causato, tra l'altro, una grave crisi che ha colpito in modo serio le attività produttive e che pertanto si ravvisa la necessità di concedere

agevolazioni sia alle attività colpite in modo diretto, tramite chiusure imposte con provvedimenti specifici, sia alle attività che indirettamente hanno subito una contrazione della propria attività per effetto della pandemia;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021 dove sono definiti gli importi, a valere sull'esercizio 2020, per ciascun Comune, quali limiti per le agevolazioni TARI;

RICHIAMATE altresì le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020 e 2021, le risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 possono essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2022;

DATO ATTO che l'importo residuo per agevolazioni TARI confluito nell'avanzo di amministrazione 2021, ammonta ad €. 13.074,61;

RITENUTO quindi di concedere la riduzione delle tariffe TARI, sia di parte fissa che di parte variabile, per le categorie di **Utenze Non Domestiche** nelle misure di seguito indicate:

- Riduzione del 20% per le categorie: 116 – 117;
- Riduzione del 15% per le categorie: 120;

e comunque nel limite massimo complessivo di €. 13.074,61

RITENUTO altresì di intervenire con fondi propri, ad integrare le agevolazioni ex Covid, concedendo un'ulteriore agevolazione alle categorie produttive maggiormente penalizzate dall'applicazione dei coefficienti di calcolo di cui al DPR 158/1999, come sotto indicate:

- Ulteriore riduzione del 10% per le categorie: 116 – 117 - 120;

e comunque nel limite massimo complessivo di €. 7.000,00

RAVVISTATA l'opportunità di snellire e semplificare il procedimento amministrativo prevedendo che l'agevolazione alle utenze non domestiche venga applicata a tutte le attività comprese nelle categorie sopra indicate ed iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2022;

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2022;

VISTE ed esaminate le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per l'applicazione e riscossione della TARI così come indicate nell'allegato B) allegato alla presente;

RITENUTO opportuno stabilire che la riscossione della Tari anno 2022 avverrà in due rate con le scadenze sotto indicate:

- **15 settembre 2022 – 1^ rata**
- **15 novembre 2022 – 2^ rata (saldo)**

DOPO opportuna discussione;

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Revisore dei Conti. ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativamente all'approvazione Tariffe e Piano Economico Finanziario – anno 2022 – per il servizio integrato di Gestione dei Rifiuti, prot. n. 4777/2022;

RITENUTO di procedere alla convalida dell'atto richiamato, per le ragioni esposte in narrativa della presente delibera e approfondite anche nei richiami dell'atto da convalidare;

VISTI:

- il parere favorevole sulla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267-2000 e ss.mm.ii. dal segretario comunale;
- il parere favorevole sulla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267-2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole sulla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267-2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti espressi in forma palese dei consiglieri comunali, con il seguente risultato: presenti n. 8 (assenti DAMERI Monica, ALBANO Nicoletta, GUALCO Enrico, PESTARINO Alessandro e RABBIA Stefano), voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 0, astenuti dal voto n. 0

DELIBERA

Di procedere alla convalida *ex tunc* della deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27.05.2022, avente ad oggetto **“Approvazione Tariffe TARI e PEF anno 2022”**, materialmente non allegata ma resa disponibile *per relationem*;

Di approvare nello specifico:

- il piano finanziario, pervenuto da parte del CSR, che ne ha curato la validazione, composto da costi fissi e variabili pari ad € 967.534,00 (costi fissi totali €. 286.229,00 e costi variabili totali €. 681.305,00), (all. A.);
- di quantificare in €. 32.200,00 il presunto risparmio dei costi di smaltimento derivanti dal consolidamento della raccolta differenziata che l'Amministrazione Comunale intende redistribuire in quota a tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- le relative tariffe TARI elaborate con il software gestionale dell'ente relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (all. B);
- le scadenze di pagamento da parte dei contribuenti:

1^ rata pari al 50% della TARI	15 settembre 2022
2^ rata a saldo	15 novembre 2022

unica soluzione coincidente con la prima rata

Di approvare, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 prorogata al 31/03/2022, le seguenti agevolazioni:

• Per le utenze non domestiche:

la riduzione delle tariffe TARI, sia di parte fissa che di parte variabile, nelle misure di seguito indicate:

- Riduzione del 20% per le categorie: 116 – 117;
 - Riduzione del 15% per le categorie: 120;
- nel limite massimo complessivo di €. 13.074,61;

Di approvare inoltre l'ulteriore agevolazione alle categorie produttive maggiormente penalizzate dall'applicazione dei coefficienti di calcolo di cui al DPR 158/1999, come sotto indicate:

- Ulteriore riduzione del 10% per le categorie: 116 – 117 - 120;
- nel limite massimo complessivo di €. 7.000,00;

Di quantificare in €. 935.328,00 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti, salvo il maggiore/minore carico definitivo determinato dalle oscillazioni di cui al successivo punto n. 4), oltre alla quota TEFA del 5% dovuta alla Provincia e che verrà riversato direttamente al titolare del diritto;

Di dare atto che il gettito di cui al punto precedente potrebbe subire modifiche fisiologiche a seguito dell'elaborazione del ruolo TARI 2022, in cui verranno recepite tutte le variazioni intercorse nell'anno;

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Di demandare al CSR di Novi Ligure tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione, mediante l'apposita piattaforma, degli atti relativi al PEF 2022, all'Autorità di regolazione per Energia e Reti (ARERA), ai sensi della deliberazione n. 443/2019;

Fermo il resto.

Quindi, ritenuti sussistenti i presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000, il Consiglio Comunale procede a votazione separata per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento:

Di procedere a dichiarare, con votazione resa in forma palese, la quale reca il seguente risultato:

presenti n. 8 (assenti DAMERI Monica, ALBANO Nicoletta, GUALCO Enrico, PESTARINO Alessandro e RABBIA Stefano), voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 0, astenuti dal voto n. 0

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

**COMUNE DI
GAVI**
(Provincia di ALESSANDRIA)

**APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

(D.L. 228/2021 art.3 co.5 *sexiesdecies* e s.m.i.
Delib. n.443/R/Rif. del 31/10/2019 di A.R.E.R.A.)
Delib. n.363/R/Rif. del 03/08/2021 di A.R.E.R.A.)

Il revisore dei conti
- Dott. Lorenzo BARBIN -

Il sottoscritto Dott. Lorenzo BARBIN - Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 – nominato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 17.03.2021 per il periodo 17.03.2021 – 16.03.2024;

- ricevuta in data 03/06/2022 la proposta di deliberazione di G.C. n.78 del 27/05/2022, da sottoporre alla convalida del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 21 *nonies*, comma 2, della Legge 241/1990, per “*approvazione P.E.F. e tariffe rifiuti anno 2022*”;
- preso atto che il termine, per l'approvazione delle tariffe TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, viene fissato al 30 aprile 2022 dall'art. 3 co.5 *quinquies* del D.L. 228/2021 convertito in legge, ma è altresì prevista al comma co. *sexiesdecies* la data del 31 maggio 2022 quale proroga del termine per l'approvazione del Bilancio;
- rilevato che l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 ha disposto che il termine per deliberare tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, viene stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio;
- visto l'art. 1, comma 1, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati e specificamente la “... Predisposizione ed aggiornamento tariffario (MTR) per la determinazione dei corrispettivi e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “...chi inquina paga...”

(lett. f), "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h), "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 2018-2021" ed in particolare l'art. 6, rubricato "*Procedure di approvazione*", ove si stabilisce che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal Gestore, secondo quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti MTR (All. A - della Delibera 443/2019), sia poi validato "...dall'ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Deliberazione n.363/2021/R/rif del 03/08/2021 di ARERA, rubricata "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*"

Dato atto che:

- il Consorzio di area vasta C.S.R., di cui il Comune è associato, denominato "Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese ed Ovadese", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n. 55, ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente e di avvalersi, per la validazione, di un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 6.3 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif;
- con Determinazione del 23.02.2021, n. 15 tale incarico è stato conferito alla Paragon Business Advisors S.r.l con sede in Zola Predosa (BO);
- con deliberazione dell'Assemblea n. 14/2016 il Consorzio ha affidato il servizio di raccolta e trasporto rifiuti alle società Gestione Ambiente S.p.a. con durata dell'affidamento pari a 20 anni sino al 2036, e ha altresì approvato lo schema di contratto di affidamento, stipulato il 30.06.2016;

RILEVATO

che il Piano Finanziario è stato:

- predisposto dal soggetto gestore (**Gestione Ambiente S.p.A**);
- validato da **Paragon Business Advisor s.r.l.** in data 22/04/2022;

- approvato dal **Consorzio C.S.R** (di cui il Comune è associato) in data 22/04/2022, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 18;

che il totale delle entrate tariffarie calcolate per le componenti di costo fisso e variabile sono pari ad €. 967.534,00;

CONSIDERATO

che il Totale delle entrate tariffarie di riferimento della TARI per l'anno 2022, previste in €. **941.328,00**, è dato dalla somma delle entrate a copertura del 100% dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'Autorità (ARERA) (*tenendo conto dei risparmi sui costi di smaltimento che si conseguono per la raccolta dei rifiuti nel concentrico con il sistema del "porta a porta"*), determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Visto

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che prevede, al comma 1, lett b), n.7, l'espressione di un parere sulle proposte attinenti all'applicazione dei tributi locali;

Visto

Il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del Servizio economico-finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Esprime

Parere **FAVOREVOLE**, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione inerente all'approvazione delle tariffe TARI e Piano Economico Finanziario 2022 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti .

Gavi, 07 giugno 2022

Il Revisore
Dott. Lorenzo BARBIN



COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**OGGETTO: CONVALIDA AMMINISTRATIVA DELIBERAZIONE DI GUNTA
COMUNALE N. 78 DEL 26.05.2022**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 27/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Originale f.to dott. Stefano Valerii

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Originale f.to rag. Franco Sala

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 27/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Originale f.to rag. Franco Sala

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
all'originale f.to Carlo Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

Ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dal - 1 LUG. 2022 per quindici giorni consecutivi.

Gavi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

E' copia in carta libera ad uso amministrativo

Gavi, - 1 LUG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE



DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,

in data 08 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

